



Prot. N. 190/E/Sog./2016

Ancona li 13.05.16

Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Marche

Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Marche

Alla Regione Marche – Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Ai Sigg. Prefetti di

ANCONA  
ASCOLI PICENO  
FERMO  
MACERATA  
PESARO-URBINO

Ai Sigg. Questori di

ANCONA  
ASCOLI PICENO  
FERMO  
MACERATA  
PESARO-URBINO

Al Sig. Comandante Regione Carabinieri di

ANCONA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di

ANCONA  
ASCOLI PICENO  
FERMO  
MACERATA  
PESARO-URBINO

Al Sig. Comandante Regionale della Guardia di Finanza di

ANCONA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

ANCONA  
ASCOLI PICENO  
FERMO  
MACERATA  
PESARO-URBINO

Ai Sigg.ri Dirigenti il

Compartimento della Polizia Ferroviaria di

ANCONA

Compartimento della Polizia Stradale di

ANCONA

Compartimento della Polizia Postale di

ANCONA

Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di

ANCONA

Ai Sig. Comandante la Polizia Municipale del Distretto di

ANCONA

Ai Sigg. Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Marche

Ats 1 - Roberto Drago

Ats 3 - Dott. Stefano Cordella

Ats 4 - Piero Fraternali

Ats 5 - Dott.ssa Milena Mancini



Ats 6 - Dott. Maurizio Mandolini  
Ats 7 - Dott.ssa Laura Giombini  
Ats 8 - Dott. Maurizio Mandolini  
Ats 9 - Dott. Franco Pesaresi  
Ats 10 - Dott. Lamberto Pellegrini  
Ats 11 - Dott.ssa Stella Roncarelli  
Ats 12 - Marisa Sabatini  
Ats 13 - Alessandra Cantori  
Ats 14 - Carlo Flamini  
Ats 15 - Dott.ssa Brunetta Formica  
Ats 16 - Dott. Valerio Valeriani  
Ats 17 - Dott. Valerio Valeriani  
Ats 18 - Dott. Valerio Valeriani  
Ats 19 - Alessandro Ranieri  
Ats 20 - Pamela Malvestiti  
Ats 21 - De Santis Antonio  
Ats 22 - Domenico Fanesi  
Ats 23 - Dott. Luigi Ficcadenti  
Ats 24 - Dott.ssa Giuseppina Concetti

All'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direzione Generale Ancona ([asur@emarche.it](mailto:asur@emarche.it))  
All'Area Vasta 1 - Sede Amministrativa Fano ([areavasta1.asur@emarche.it](mailto:areavasta1.asur@emarche.it))  
All'Area Vasta 2 - Sede Amministrativa Fabriano ([areavasta2.asur@emarche.it](mailto:areavasta2.asur@emarche.it))  
All'Area Vasta 3 - Sede Amministrativa Macerata ([areavasta3.asur@emarche.it](mailto:areavasta3.asur@emarche.it))  
All'Area Vasta 4 - Sede Amministrativa Fermo ([areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it))  
All'Area Vasta 5 - Sede Amministrativa Ascoli Piceno ([areavasta5.asur@emarche.it](mailto:areavasta5.asur@emarche.it))

Al Sig. Presidente del Coordinamento Regionale delle Comunità di  
accoglienza per minori della Regione Marche Dott. Andrea Marangoni

## **LINEE GUIDA sull' identificazione e sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.**

### Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

**Rilevato che nel territorio del Distretto di Ancona convivono attualmente prassi difformi in ordine all' oggetto delle presenti linee guida, e che si impone una loro omogeneizzazione;**

**Rilevato altresì che in precedenza l' Autorità Giudiziaria, per quanto di conoscenza dell' Ufficio, non ha mai emanato linee guida sul tema "de quo";**

**Rilevato altresì che il Tavolo Interistituzionale Distrettuale costituito su impulso dello scrivente Procuratore della Repubblica e della Prefettura di Ancona non ha ancora prodotto un protocollo che disciplini la materia, pur essendovi convergenza d' intenti sui fondamentali principi e criteri direttivi che si espongono nelle presenti linee guida, tra i quali il principio secondo cui l' accertamento medico dell' età debba essere effettuato come extrema ratio, quello della considerazione della minore età in caso di dubbio, quello della necessità di utilizzo, per l' accertamento dell' età, di un approccio olistico multidisciplinare, con abbandono dell' accertamento medico effettuato mediante esami radiologici, come sino**



ad oggi praticato nel territorio della Regione, quello della necessità che l' accertamento medico sia disposto dall' Autorità Giudiziaria ecc.;

**Ritenuto che vi è urgenza di provvedere, anche al fine di uniformare le prassi attualmente difformi sul territorio del distretto delle Marche, di competenza di questo Procuratore della Repubblica,**

### EMANA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

Lo studio del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati fa emergere che molto spesso essi vengono rinvenuti sul territorio nazionale privi di documenti di identità che consentano un sicuro accertamento della loro età. Essi inoltre versano sempre in una condizione di forte vulnerabilità; di qui la necessità di accoglienza che impone, agli organi individuati dalla normativa nazionale in vigore, di provvedere alla loro protezione in linea con le direttive contenute nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'O.N.U il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27.05.1991 n.176.

I Minori Stranieri non accompagnati (in prosieguo indicati MSNA) sono destinatari di un insieme di norme di protezione che garantiscono loro il diritto a non essere trattenuti nei centri di identificazione e di espulsione, a non essere espulsi, ad essere sempre coadiuvati da una persona che ne abbia la legale rappresentanza, ad ottenere un permesso di soggiorno, ad accedere al sistema sanitario e scolastico e ad altre forme di tutela, secondo la normativa prevista sia dagli artt. 19 e seguenti e 31 e 32 del d.lgs 286/98 che dal d.lgs 142/15. Tale ultima normativa prevede oggi espressamente la ratifica delle misure di accoglienza in apposito procedimento giurisdizionale in cui sia ricorrente il Procuratore per i Minorenni di ciascun distretto. Ne deriva la stringente necessità di determinare, con la certezza consentita dalla miglior scienza ed esperienza medica, l'età dei giovani migranti presenti sul territorio italiano nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia fondati dubbi sulla dichiarazione di minore età proveniente dal cittadino straniero privo di documenti d'identità. Ciò perché altrimenti in caso di erronea identificazione del soggetto come maggiorenne, si determinerebbero provvedimenti gravemente lesivi dei diritti del minore straniero.

Negli ultimi anni sono state emanate numerose raccomandazioni in materia di accertamento dell'età, da parte della Commissione e del Parlamento Europei, dalle Nazioni Unite, da diverse Organizzazioni non Governative, dal Ministro dell'Interno, oltreché protocolli interministeriali.

In particolare è stata emanata dal Ministero dell'Interno la circolare 9 luglio 2007 "Identificazione di migranti minorenni" che, partendo da considerazioni sulla vulnerabilità dei migranti minorenni e sulle prescrizioni contenute in plurime convenzioni internazionali in materia di tutela di diritti dell'infanzia, conclude sull'esigenza di accertare le generalità e l'età degli immigrati, anche minorenni sprovvisti di documenti e, conseguentemente sulla necessità, nei casi di incertezza sulla minore età, di far ricorso a tutti gli accertamenti utili per determinare l'età del migrante utilizzando, in via prioritaria, strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Si ribadisce altresì che, in caso di dubbio che permanga anche a seguito degli accertamenti medici, il migrante debba essere considerato minorenne.

Malgrado tali raccomandazioni, attualmente non vi sono in Italia chiare disposizioni di legge, né regolamenti o protocolli a livello nazionale che stabiliscano in quali casi e con quali procedure le istituzioni debbano procedere per valutare l'età.

È stato poi emanato nel 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un "Protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'Approccio multidimensionale" (c.d. Protocollo Ascone), in cui sono stabiliti fondamentali principi e garanzie.



Tutti i soggetti istituzionali hanno avvertito l'esigenza di una definizione di un procedimento unitario al quale fare riferimento nelle procedure di identificazione e di accertamento della minore età del minore straniero non accompagnato, considerata la frequenza di casi molto spesso dubbi, nei quali diviene incerta la determinazione della maggiore o della minore età, con conseguenze spesso lesive dei diritti del minore. I soggetti istituzionali firmatari hanno anche convenuto per un approccio multidimensionale riguardo alle differenti modalità di accertamento della minore età e sulla necessità di un'azione sinergica per perfezionare le procedure di accertamento dell'età.

In Italia manca una dettagliata disciplina delle procedure per l'accertamento dell'età ed un protocollo su procedure condivise a livello nazionale o locale, le prassi attualmente adottate risultano piuttosto disomogenee. Spesso per l'accertamento dell'età viene effettuata solo la radiografia del polso, solo in alcuni casi a questa si aggiungono la panoramica dentaria e/o la valutazione della maturazione sessuale, senza però che vi siano criteri condivisi su quando si debba effettuare un unico esame e quando invece siano necessari ulteriori approfondimenti. L'approccio olistico multidisciplinare non viene quasi mai utilizzato.

Peraltro nell'ambito del distretto delle Marche le procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età sono totalmente difformi tra un circondario di Tribunale e relativa Prefettura e Questura e l'altro.

Anche con riferimento alla valutazione della maturazione ossea sulla base della radiografia del polso, vengono utilizzate metodologie differenti (Greulich-Pyle, Tanner-whitehouse2, Tanner-whitehouse3) e i referti, spesso, sono redatti in modi molto differenti nelle varie strutture ospedaliere e persino da diversi medici nello stesso ospedale.

In generale numerosi sono i casi di ragazzi che sono stati identificati come maggiorenni sulla base di un referto fondato esclusivamente sulla radiografia del polso e redatto senza alcuna indicazione del margine di errore.

Ad oggi non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età e il metodo attualmente più utilizzato in Italia, basato sulla radiografia del polso, comporta un margine di errore generalmente individuato intorno ai più o meno due anni.

Vi è unanime condivisione nel ritenere che un referto medico che non riporti il margine di errore non ha dunque alcun valore scientifico.

E' anche acquisito alla scienza medica che lo sviluppo osseo può variare a seconda di una serie di fattori connessi all'etnia, a fattori ambientali ecc..

**E' proprio in considerazione del rilevante margine di errore del metodo scientifico dell'accertamento dell'età basato su esami radiologici, in considerazione della elevata variabilità dello sviluppo osseo dei soggetti in giovane età a seconda dei fattori sopra richiamati, ed infine in considerazione della dannosità, sia pur minima, per la salute dell'individuo, degli accertamenti radiografici – , che con le presenti linee guida si dispone di abbandonare l'accertamento dell'età a mezzo accertamenti radiografici, per applicare la procedura olistica multidisciplinare, come già condiviso in occasione di plurime recenti riunioni del tavolo interistituzionale sui minori stranieri non accompagnati.**

Ciò in piena osservanza dell'art. 19 co.2 del d.lv.o 28 gennaio 2008 n. 25 che dispone che "se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico sanitari non invasivi al fine di accertare l'età", in quanto la metodologia olistica multidisciplinare prevede tipologie di accertamenti non invasivi.

**Le presenti linee guida consentono di minimizzare il rischio di errata identificazione di persone di età inferiore ai 18 anni come maggiorenni, garantendo la tutela dei diritti dei minorenni, e la corretta applicazione del d.lgs 286/98 nei confronti dei migranti maggiorenni.**



**Premesso che:**

- la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 176/1991, stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui in tutte le decisioni relative ai minori, di qualsivoglia Ente o Autorità, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente;
- tale principio è richiamato dall'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 286/1998, che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore, in conformità con l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l'art.18 c.2 d.lgs 142/2015 prevede come funzionale all'interesse superiore del minore che egli sia attentamente ascoltato tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e sviluppo personale "anche al fine di conoscere l'esperienza pregressa e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani".
- l'ordinamento italiano stabilisce inoltre specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto di espulsione e di trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (d.lgs. n. 286/1998, artt. 19, 35, 38; D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice civile, art. 403) e di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice civile, art. 343);
- molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti, non essendo applicate le norme a tutela dei minori;
- si rende dunque necessario prevedere procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come maggiorenne;
- L'art. 19 co.2 del d.lv.o 28 gennaio 2008 n. 25 dispone che "se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico sanitari non invasivi al fine di accertare l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo";
- le norme in materia di accertamento dell'età disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. 448/884 e dall'art. 19 del d.lgs. 25/085 con riferimento ai minori sottoposti a procedimento penale e ai minori richiedenti protezione internazionale stabiliscono il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e la necessità del consenso informato del minore o del suo rappresentante legale;
- tali norme possono essere applicate per analogia anche ai minori che non siano sottoposti a procedimento penale o richiedenti protezione internazionale anche in considerazione di quanto già ritenuto con la circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 prot. 17272/7 "Identificazione di migranti minorenni", cui sopra si è già fatto riferimento;
- il "Protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'Approccio multidimensionale" (c.d. Protocollo Ascone) redatto nel 2009 dal Gruppo Tecnico interistituzionale istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tenendo conto del parere del Consiglio Superiore della Sanità del 25 febbraio 2009, pur non essendo ancora formalmente adottato, rappresenta un fondamentale riferimento riguardo alle procedure per l'accertamento dell'età, stabilendo alcuni principi fondamentali tra cui: l'esigenza di una valutazione multidisciplinare, svolta da un pediatra, che integri la valutazione della maturazione ossea e l'esame fisico, il principio della presunzione della minore età in caso di dubbio; l'esigenza di prevedere, nel percorso di accertamento, un colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione del minore di cui all'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; il ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di personale in possesso di competenze adeguate.



Si ritiene necessario, affinché le procedure per l'accertamento dell'età dei minori migranti identificati sul territorio cittadino risultino omogenee e conformi alle norme e alle indicazioni sopra citate, adottare LINEE GUIDA per il distretto delle Marche che stabiliscano i seguenti criteri e procedure:

### **1. Principio del superiore interesse del minore**

In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età o in cui si renda necessario l'accertamento dell'età, il superiore interesse del presunto minore deve essere tenuto in considerazione preminente, in conformità con l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91, e cristallizzato oggi espressamente nell'art. 18 comma 2 d.lgs 242/2015, sopra richiamato.

### **2. Accoglienza ed identificazione del presunto minore**

L'identificazione è atto tipico di pubblica sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria; pertanto eseguibile solo da parte di personale con idonee qualifiche di P.S e di P.G.. Essi assicureranno la predisposizione degli atti e delle comunicazioni necessarie e propedeutiche per la certificazione dell'età rilasciata dalla struttura ospedaliera.

**Adotteranno sempre la procedura di fotosegnalamento presso le Questure competenti con conseguente assegnazione automatica del c.d. codice C.U.I..** L'esito del fotosegnalamento e l'attribuzione del codice C.U.I. saranno prontamente comunicati alla procura.

L'operatore di P.S. o di P.G. provvede poi all'affidamento del minore all'Autorità di P.S. ed ai servizi sociali per il competente provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. con tempestivo inoltro degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Giudice tutelare territorialmente competente per la nomina al minore del tutore.

### **3. Accertamento medico dell'età come *extrema ratio***

**L'accertamento dell'età può essere disposto esclusivamente dall' Autorità Giudiziaria Minorile – nella specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età dell'interessato.**

Ove l'interessato sia in possesso di un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero di un documento di riconoscimento munito di fotografia, da cui risulti la minore età, non possono essere disposti accertamenti medici, ad eccezione dei casi in cui sia stata accertata la falsità del documento esibito.

**In tali ultimi casi, l'autorità giudiziaria scrivente disporrà l'accertamento medico dell'età.**

La situazione verrà segnalata telefonicamente al Magistrato di turno della Procura Minorenni che potrà anche dare disposizioni telefoniche in ordine alla eventuale necessità di disporre l'accertamento medico sull'età secondo l'approccio olistico multidisciplinare, di cui il ricevente la disposizione annoterà orario e contenuto, da inserire agli atti. Nei casi di complessità di valutazione, richiederà comunicazione scritta, per poter emettere disposizione scritta sull'accertamento dell'età.

Documenti differenti dai documenti di identità o di riconoscimento (ad es. il certificato di nascita privo di fotografia), pur non rappresentando prove certe, costituiscono principi di prova da considerare nel valutare l'opportunità o meno di disporre accertamenti medici.



La situazione verrà segnalata telefonicamente al Magistrato di turno della Procura Minorenni che potrà anche dare disposizioni telefoniche in ordine alla eventuale necessità di disporre l'accertamento medico sull'età secondo l'approccio olistico multidisciplinare, di cui il ricevente la disposizione annoterà orario e contenuto, da inserire agli atti. Nei casi di complessità di valutazione, richiederà comunicazione scritta, per poter emettere disposizione scritta sull'accertamento dell'età

Se l'interessato è risultato minorenni in base a precedenti esami medici, non possono essere disposti ulteriori accertamenti, a meno che sia verificato che le precedenti perizie sono state effettuate in modo fraudolento.

Ove il migrante dichiara di essere maggiorenne, ma l'operatore abbia dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione e sull'autenticità degli eventuali documenti esibiti, quest'ultimo informa il presunto minore sui diritti che gli sarebbero riconosciuti ove identificato come minorenni. In tali casi, solo come *extrema ratio*, permanendo il dubbio sull'età del giovane migrante, l'autorità giudiziaria disporrà l'accertamento medico sull'età secondo l'approccio olistico multidisciplinare, secondo la procedura di segnalazione telefonica al magistrato di turno, e quant'altro, sopra illustrata.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sulle condizioni di ogni presunto minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'art. 9 della Legge 184/83, anche nei casi in cui non siano certi della minore età della persona.

La procedura di accertamento viene immediatamente interrotta qualora, grazie alla collaborazione dell'interessato o della competente autorità diplomatico-consolare, pervenga all'autorità che ha disposto l'accertamento un documento di identità o di riconoscimento da cui risulti la minore ovvero la maggiore età.

Il presunto minore deve essere informato, in una lingua a lui comprensibile, circa la finalità e la tipologia degli accertamenti medici cui potrà essere sottoposto, i possibili risultati e le eventuali conseguenze di tali risultati, nonché il suo diritto di rifiutarsi di essere sottoposto a detti esami e le eventuali conseguenze di tale rifiuto.

Tali informazioni sono fornite all'interessato da un mediatore linguistico-culturale e mediante una nota scritta in una lingua a lui comprensibile.

Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al legale rappresentante del presunto minore

Gli accertamenti medici possono essere effettuati solo previo consenso informato dell'interessato e/o del suo legale rappresentante.

L'esito dell'accertamento medico andrà immediatamente comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al giudice tutelare.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni comunicherà al più presto al Servizio Sociale la propria valutazione in ordine all'accertamento dell'età, anche per l'ulteriore inoltro del dato alle Questure competenti affinché esse possano completare l'inserimento in banca dati dei dati identificativi del minore. Le Questure inseriranno il risultato dell'accertamento – ed anche il metodo utilizzato – nella specie quello indicato sub 5 (colloquio sociale e visita pediatrica auxologica).



Qualora il Servizio sociale non riceva tale valutazione dell' Autorità Giudiziaria nelle 96 ore successive all' inoltrato alla Procura dei risultati dell' accertamento medico, lo solleciterà con contatto telefonico comunicando al Punto Informativo della Procura il nominativo del M.S.N.A. in ordine al quale si attende la valutazione.

L' esecuzione della corretta procedura di identificazione prima, con attribuzione a tutti i MSNA di un codice CUI, e successivamente la comunicazione dell' esito dell' accertamento medico sull' età alle competenti Questure, procedure che ad oggi non sempre sono seguite con uniformità sul territorio della Regione Marche, sono procedure indispensabili per il raggiungimento dell' obiettivo dell' accertamento medico dell' età come extrema ratio perché, ai rintracci del minore successivi al primo, la consultazione della banca dati consentirà l' accesso al dato della valutazione della sua età già espletata, evitando una sua inutile duplicazione.

#### 4. **Trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento.**

Fino a quando non siano disponibili i risultati dell' accertamento medico ovvero l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di espulsione e di trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007.

#### 5. **Metodi e procedura per l'accertamento dell'età e principio di presunzione di minore età in caso di dubbio.**

L'accertamento dell'età è effettuato attraverso i metodi meno invasivi possibile, rispettando la dignità e l'integrità fisica e psichica della persona, con modalità adeguate rispetto al genere e alla cultura del presunto minore; viene effettuato presso strutture pubbliche del servizio sanitario regionale.

Il genere, la provenienza, il gruppo etnico di appartenenza e il background socio-culturale del soggetto devono essere tenuti in considerazione nell'effettuazione dell'accertamento medico. Nel caso di utilizzo delle tabelle auxologiche, devono essere prese a riferimento quelle del paese di provenienza del presunto minore o, in alternativa, quelle dei paesi più prossimi.

Nelle more della sigla di un protocollo distrettuale per il quale è già stato istituito ed operativo da mesi un tavolo interistituzionale di cui sono promotori la Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni scrivente e la Prefettura di Ancona, e nell' attesa che la Regione Marche eventualmente istituisca le équipes multidisciplinari e multiprofessionali previste al par. 5 del protocollo d'intesa allegato al protocollo tra le Prefetture delle Marche, la Regione Marche e l'ANCI siglato in data 09 novembre 2015, l'accertamento dell'età verrà espletato secondo i seguenti passaggi:

1. **Colloquio sociale:** che tenderà a comprendere la biografia, la storia personale familiare e sociale del minore.
2. **Visita pediatrica-auxologica:** verrà svolta nel rispetto del presunto minore e comprenderà la rilevazione di tutti i parametri utili a fornire indicazioni sull'età, quali a titolo esemplificativo, **misurazioni antropometriche e definizione dello stadio di dentizione.** Il pediatra potrà nel rispetto di genere, sesso, cultura e religione del minore, anche effettuare





un'ispezione dei segni di maturazione sessuale, oltre ad esami endocrinologici; ispezioni ed esami per i quali verrà richiesto il rilascio del consenso.

**L'accertamento dell'età si deve concludere entro 72 ore dall'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.**

Gli accertamenti sono svolti alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti. Nel caso in cui venga effettuata anche la valutazione della maturazione sessuale, il professionista che svolge la visita e le altre persone eventualmente presenti devono essere preferibilmente dello stesso sesso del presunto minore.

Nel corso della procedura di accertamento è previsto un colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del principio del necessario ascolto del minore sancito nel d.lgs. 142/2015.

Il referto dovrà indicare il margine di errore ovvero il *range* di età anagrafica stimata, tenendo in considerazione la variabilità biologica, specificando i limiti di attendibilità del metodo utilizzato, inclusa la distorsione sistematica.

Se il referto indicherà un'età anagrafica stimata compatibile con la minore età, essa è presunta ad ogni effetto, in conformità con il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio, di cui all'art. 19 del d.lgs. 25/08 e all'art. 8 del D.P.R. 448/88, richiamato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007.

**Il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio vale anche nel caso in cui l'interessato dichiari di essere maggiorenne. Posto che tale circostanza si verifica soprattutto nel caso di minori vittime di tratta o sfruttamento e di minori "in transito" verso altri paesi europei, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione di questi minori.**

**6. Determinazione della data di nascita e comunicazione degli esiti dell'accertamento medico**

Ai migranti identificati come minorenni è attribuita la data di nascita dichiarata dal minore o, nel caso in cui non abbia dichiarato alcuna data di nascita, in ossequio al principio di presunzione della minore età, la data corrispondente al limite inferiore del *range* di età stimato, come indicato sul referto medico (ad esempio se il referto indica un'età compresa tra i 16 e i 20 anni, al soggetto è attribuita un'età di 16 anni), se condiviso dall' Autorità giudiziaria, o come da ultimo valutato dall' Autorità Giudiziaria.

**Una volta attribuita la data di nascita, questo dato affluisce nella stessa banca dati in cui confluiscono i dati relativi all'identificazione (SDI), secondo quanto esposto in dettaglio sub 3, -al fine di evitare di dover ripetere la procedura in eventuali occasioni successive.**

**Ricevuta la valutazione dell' A.G. in ordine agli accertamenti medici sull' età, il Servizio Sociale comunica per iscritto all'interessato, in una lingua a lui comprensibile, e al suo rappresentante legale, gli esiti dell'accertamento medico e le conseguenze di tali esiti. Copia del referto è allegata a tale comunicazione. Un mediatore linguistico culturale spiega all'interessato le informazioni contenute nella comunicazione scritta.**

Se durante o successivamente all'accertamento medico pervenga all'autorità competente un documento di identità o di riconoscimento, grazie alla collaborazione dell'interessato o della



competente autorità diplomatico-consolare, i dati certi contenuti nel documento prevalgono sulle stime effettuate mediante esami medici, ad eccezione dei casi in cui sia stata accertata la falsità di detto documento.

Le presenti linee guida andranno altresì trasmesse:

1. Al Presidente del Tribunale sede, nell' ambito della quotidiana attività di collaborazione istituzionale – nel rispetto della sua piena autonomia;
2. Al Sostituto Procuratore sede;
3. Al Direttore Amministrativo sede, anche come responsabile della segreteria civile, ed a tutti i componenti la segreteria civile;
4. Al Punto Informativo della Procura, per quanto disciplinato sub 3)
5. Alla Sezione di Polizia Giudiziaria.

Manda alla Segreteria Amministrativa per l' inoltro ai destinatari.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
Giovanna Lebboroni